COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

76.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Bonetti: Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (32);

Lobianco ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (313);

Tealdi e Rabino: Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia (362);

Cristofori ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (671);

Tealdi: Modifica dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscrizione negli elenchi dell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (893);

Pallanti ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1175);

Lodi Faustini Fustini ed altri: Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (1179);

Cappiello ed altri: Nuove norme in materia di pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3488);

Cappiello ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3524) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29

Bianchi Fortunato, *Relatore* 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 26

Ciocia Graziano, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29

Lodi Faustini Fustini Adriana 7, 9, 11, 13, 14, 18, 26, 27

Pallanti Novello 5, 17, 18

Sui lavori della Commissione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 29

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,45.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Bonetti: Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (32); Lobianco ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (313); Tealdi e Rabino: Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia (362); Cristofori ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (671); Tealdi: Modifica dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscrizione negli elenchi dell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (893); Pallanti ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1175); Lodi Faustini Fustini ed altri: Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (1179); Cappiello ed altri: Nuove norme in materia di pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3488); Cappiello ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonetti: « Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali »; Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco Giuseppe, Campagnoli, Contu, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech: « Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri »; Tealdi e Rabino: « Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia »; Cristofori, Martinazzoli, Gitti, Zarro, Zolla, Sangalli, Russo Raffaele, Fausti, Augello, Balestracci, Carrus, Fornasari, Grippo, Portatadino, Sarti, Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zuech, Mancini Vincenzo, Alessi, Andreoli, Anselmi, Armellin, Astone, Astori, Azzaro, Azzolini, Battaglia Pietro, Bodrato, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Coloni, Contu, Corsi, D'Angelo, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Foti, Frasson, Fumagalli Carulli, Galli, Garavaglia, Gelpi, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Piredda, Pujia, Quarta, Rabino, Radi, Rava-

sio, Rebulla, Ricci, Ricciuti, Righi, Rinaldi, Rivera, Rosini, Saretta, Senaldi, Tancredi, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi, Zoso: « Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi »; Tealdi: « Modifica dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscrizione negli elenchi dell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni »; Pallanti, Stefanini, Bassolino, Francese, Gasparotto, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Migliasso, Montecchi, Nappi, Pedrazzi Cipolla, Petrocelli, Rebecchi, Recchia, Samà, Sanfilippo, Sannella, Strumendo e Toma: « Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri »; Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Donazzon, Francese, Minozzi, Filippini Giovanna, Montessoro, Samà, Sanfilippo, Provantini, Angelini, Grilli, Serra, Bassolino, Ghezzi, Lucenti, Migliasso, Nappi, Rebecchi e Recchia: « Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti »; Cappiello, Breda, Andò, Fincato, Artioli, Mastrantuono e Alagna: « Nuove norme in materia di pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri »; Cappiello, Breda, Andò, Fincato, Artioli, Mastrantuono e Alagna: « Modifica dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Ricordo che la nostra Commissione in sede referente ha già esaminato le proposte di legge ed ha predisposto un testo unificato delle stesse, con il seguente titolo: « Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi ».

Ricordo altresì che la Commissione affari costituzionali, in data 1° febbraio 1990, aveva espresso *nulla osta* all'ulteriore *iter* del testo unificato delle proposte di legge in esame; la Commissione bilancio, in data 29 marzo 1990, ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole a condizione che:

agli articoli 3 e 10: la misura della contribuzione prevista per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria sia disposta in misura non inferiore a quella in vigore alla data di entrata in vigore della legge;

all'articolo 7, comma 5: il riferimento alle retribuzioni medie di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sia sostituito da un analogo riferimento alla retribuzione media nazionale derivante dalle retribuzioni medie giornaliere di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968;

all'articolo 7, comma 7: sopprimere le parole da: « I contributi... » fino alla fine del comma;

sia soppresso l'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 12, la Commissione bilancio, riconoscendo il fondamento delle esigenze cui tale articolo intende rispondere, si riserva di valutare eventuali soluzioni alternative che la Commissione lavoro potrà eventualmente prospettare tenendo presente la necessità di assicurare una gradualità del beneficio (e del relativo impatto sul fabbisogno con esclusione in ogni caso di oneri aggiuntivi a carico dell'esercizio in corso) i cui maggiori oneri potranno essere fronteggiati con adeguamenti delle aliquote contributive idonei ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione;

sia soppresso l'articolo 16 ».

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Bianchi, sottopongo all'attenzione dei gruppi la necessità di approvare gli emendamenti che recepiscono le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Per quanto riguarda l'articolo 12, la V Commissione si riserva di esprimere un parere definitivo sulle eventuali soluzioni alternative all'articolo – del quale viene richiesta la soppressione – che riterremo opportuno adottare. Pertanto gli emendamenti relativi all'articolo 12 del testo unificato, nonché

quelli che comportano ulteriori spese, potranno essere votati solo in linea di principio.

Propongo, in termini politici, di limitarci ad introdurre le modifiche rese necessarie dal recepimento del parere espresso dalla Commissione bilancio, approvando in via definitiva gli articoli cui si riferiscono, nonché quelli cui non sono stati presentati emendamenti o sui quali la Commissione bilancio non ha sollevato obiezioni ostative.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, credo anch'io che la Commissione oggi non sia in grado di licenziare il provvedimento, nonostante ciascuno di noi ritenga opportuno pervenire alla sua approvazione al più presto. Ciò non significa comunque che non si debba procedere nell'esame degli articoli esaminando tutti gli emendamenti nell'ordine di presentazione, considerando che molti di essi introducono modifiche tecniche sulle quali non credo vi sia dissenso. Ritengo pertanto che si possa esaurire quasi completamente l'*iter* del provvedimento, pur sapendo che in merito all'articolo 12 è necessario attendere un parere definitivo della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Pallanti, mi sembra che nella sostanza le sue osservazioni siano concordi con quelle esposte dalla presidenza. Ribadisco soltanto che l'approvazione di emendamenti che non recepiscono il parere espresso dalla Commissione bilancio dovrà essere subordinata all'esame della Commissione medesima, pertanto potrà intendersi solo in linea di principio.

Do la parola al relatore, onorevole Bianchi.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una dichiarazione preliminare. Credo sia desiderio unanime della Commissione procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento al nostro esame, anche considerato il lungo tempo che abbiamo dovuto attendere prima di ricevere i pareri delle Commissioni competenti. Ritengo opportuno, pertanto, approvare solo emendamenti che non comportino oneri aggiuntivi, altrimenti dovremmo inviarli all'esame della Commissione bilancio, prolungando di un tempo non prevedibile l'*iter* del provvedimento. È questo il motivo per il quale il relatore, pur condividendo il merito di molti degli emendamenti presentati, sarà costretto ad esprimere su di essi un parere negativo.

Per quanto riguarda la relazione, mi rimetto a quanto detto in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Propongo che sia adottato come testo base per la discussione il testo unificato approvato dalla nostra Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla

gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.

2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti, di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai 21 anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per cento.

3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato viene fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni.

4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. In tal caso, per la determinazione della misura delle pensioni a carico delle gestioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 4 marzo 1989, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.

5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.

6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modifiche ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al comma 1, modificare la data 1° gennaio 1989 *con* 1° luglio 1990.

1. 3.

Pellegatti, Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 1, sopprimere l'ultimo capoverso del comma 4, dalle parole: In tal caso, ... *fino a:* ivi previste.

1. 2.

Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. I contributi dovuti alle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, prescritti per il decorso del termine previsto dal comma precedente possono essere versati a carico degli interessati secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei coefficienti di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 febbraio 1988, previsti per il riscatto

di laurea per i lavoratori autonomi, purché per il periodo di lavoro scoperto da contribuzione sia prodotta idonea certificazione delle competenti Commissioni provinciali attestante l'effettivo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
1. 1.

Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvederanno al versamento dei contributi al conguaglio per il 2° semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.
1. 4.

Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Samà.

Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 1. 3.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Pellegatti ed altri 1.3, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini 1.2.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lodi Faustini Fustini 1.2, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini 1.1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Il relatore condivide il merito di questo emendamento, che riprende una tesi già introdotta dal testo redatto dal Comitato ristretto per i lavoratori del settore agrario. Tuttavia, poiché temo che l'introduzione di una tale modifica comporterebbe oneri finanziari aggiuntivi, invito l'onorevole Lodi Faustini Fustini a ritirarlo.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Preferirei che la Commissione votasse l'emendamento da me proposto in linea di principio per poi sottoporlo al parere della Commissione bilancio. Tale modifica, infatti, risponde alla doverosa esigenza di parificare le norme relative ai lavoratori autonomi a quelle in vigore per i lavoratori dipendenti. Infatti, se questi ultimi dimostrano di essere stati alle dipendenze di terzi per un certo periodo e i relativi contributi sono caduti in prescrizione, in base alla legge n. 1338 del 12 agosto 1962 hanno la facoltà di chiedere questi contributi, che sono molto onerosi. Mantenere una differenza tra le due categorie non ha alcuna giustificazione.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lodi Faustini Fustini 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 1.4.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Sottolineo all'attenzione dei colleghi che

la modifica proposta dal nostro emendamento si rende indispensabile, poiché avendo stabilito la decorrenza di cui al comma 1 dal 1° luglio 1990 ed essendo previsti due periodi di contribuzione, relativi al primo e al secondo semestre del 1990, è necessario prevedere un conguaglio.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 1.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti all'articolo 1 approvati in linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni competenti per il parere.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.
(Versamento dei contributi).

1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.

2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.

3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.
(Prosecuzione volontaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1° gennaio 1989 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 5.

2. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989, sono inseriti nella seconda classe di reddito della suddetta tabella.

3. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla tabella A i quali non possono essere inferiori al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolata dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è abrogato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 set-

tembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, al comma 1, primo rigo, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.
3. 5.

Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 3, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.
3. 6.

Il Relatore.

All'articolo 3 sopprimere il comma 2.
3. 4.

Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Lucenti.

All'articolo 3, al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I redditi di cui alla Tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'articolo 1 e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.
3. 3.

Il Relatore.

All'articolo 3, al termine del comma 3, inserire il seguente periodo: L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.
3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.
3. 2.

Lucenti, Lodi Faustini Fustini, Pallanti.

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini 3.5.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Lodi Faustini Fustini 3.5, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 3. 6.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 3. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio l'emendamento del relatore 3. 6, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 3.4.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. L'approvazione dell'emendamento 3.4 appare indispensabile alla luce della modifica apportata alle tabelle in ottempe-

ranza alla condizione posta dalla Commissione bilancio. In particolare, mentre in base al precedente testo coloro i quali avevano effettuato versamenti volontari erano automaticamente inclusi nella seconda classe contributiva, con l'adozione delle nuove tabelle – nell'ipotesi in cui continuassimo ad ispirarci ai precedenti criteri – i contribuenti in questione sarebbero chiamati a sostenere un onere molto più elevato rispetto al minimo retributivo.

FORTUNATO BIANCHI. *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.4.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 3.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 3.3 del relatore, che recepisce la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 3.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Invito la Commissione a valutare se la portata dell'emendamento testé approvato possa essere considerata un'adeguata risposta al parere espresso dalla V Commissione. qualora i colleghi fossero di quest'avviso, dichiaro la mia disponibilità a ritirare l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi, non credo si possa accogliere la sua valutazione, dal momento che l'emendamento 3.1 introduce una norma di garanzia. In particolare, l'emendamento 3.3, testé approvato, fissa un criterio di riferimento in relazione alla valutazione dei coefficienti contenuti in tabella, mentre l'emendamento 3.1 stabilisce che l'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* A mio avviso l'emendamento 3.1 rischia di perpetuare l'attuale situazione circa la misura del versamento volontario minimo, che viene fissato in base ai minimi contributivi dei lavoratori comuni, ma che corrisponde ad un reddito superiore a quello che si ricava dal minimo retributivo giornaliero per effetto dell'aliquota contributiva inferiore. Ciò, oltre a contrastare con quanto avviene per le altre categorie a contribuzione ridotta, si risolverebbe in futuri abusi in considerazione del nuovo sistema di calcolo della pensione. Per esempio, se i contributi settimanali 1990 fossero pari a lire 47.875, moltiplicando tale cifra per le 52 settimane annue si otterrebbe un totale di 2.489.500 che, diviso per 0,12 farebbe risultare un reddito annuo di lire 20.745.833 (a differenza degli attivi per i cui versamenti è previsto un computo riferito ad un reddito di lire 14.360.736).

Per i motivi enunciati, ritenendo che l'emendamento approvato risulti più garantista, ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Spero che l'emendamento 3.3, precedentemente approvato in linea di principio, risulti idoneo a realizzare concretamente l'adeguamento al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Passiamo all'emendamento Lucenti e altri 3.2.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucenti ed altri 3.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.
(Anagrafe delle aziende).

1. Le amministrazioni competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modifiche e integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e all'INPS, entro 30 giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione, la variazione o la cessazione di attività dell'azienda.

2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attività artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato e all'INPS.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4 aggiungere i seguenti commi:

3. Tra i compiti attribuiti alle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono compresi anche quelli relativi alla compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi nominativi previsti ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni ed ai fini della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'espletamento di tali compiti le predette commissioni accertano, sulla base della legislazione nazionale, la data dell'evento in cui si verifica la sussistenza o la perdita dei requisiti di qualifica artigiana, allo scopo di definire l'insorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali ed assistenziali nei limiti di prescrizione vigenti.

4. Le procedure di contenzioso previste dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono applicate ai ricorsi avverso le risultanze degli elenchi nominativi di cui al comma 3.

4. 1.

Lodi Faustini Fustini.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Dal momento che l'emendamento 4.1 ricalca il vecchio problema dei compiti attribuiti alle commissioni provinciali dell'artigianato di cui alla legge n. 443 del 1985, invito il presentatore a ritirarlo.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Aderendo all'invito del relatore, ritiro l'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.
(Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° gennaio 1989, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle ri-

spettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è integrabile al trattamento minimo.

4. Il reddito annuo di impresa è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. Il reddito preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1.

6. In assenza di reddito d'impresa, imponibile ai fini dell'IRPEF, ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello.

7. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni di cui all'articolo 1, in epoca anteriore al 1° gennaio 1982, vengono computati ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello indicato nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

8. Per gli anni compresi tra il 1982 e il 1988, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del medesimo articolo, è quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuto per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal 1° gennaio 1989, sono riliquidate, secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza compresa nel predetto periodo.

9. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo l'importo, se più favorevole, risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.
5. 7.

Il Relatore.

All'articolo 5, al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: della percentuale prevista sono *inserire le seguenti:* pari a quelle.
5. 3.

Il Relatore.

All'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per la determinazione della misura delle pensioni nel caso in cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.
5. 1.

Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 5, comma 4, dopo le parole: di imprese *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 1.
5. 4.

Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 5, comma 5, sopprimere la parola: collaboratori *e sostituirla con le seguenti:* coadiuvanti e coadiutori.
5. 2.

Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: Per gli anni compresi tra il 1982 e il 1988 *con le seguenti:* Per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.
5. 8.

Pellegatti, Lucenti, Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 5, sostituire l'ultimo capoverso del comma 8 con il seguente: Con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.
5. 5.

Lodi Faustini Fustini, Lucenti, Pellegatti.

All'articolo 5, comma 9, sostituire la data: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 31 luglio 1990.
5. 6.

Pellegatti, Lodi Faustini Fustini, Pallanti.

Passiamo all'emendamento 5.7 del relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 5.7 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 5.3 del relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.3 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini 5.1.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Abbiamo considerato l'opportunità di collocare l'emendamento in esame nell'ambito dell'articolo 5, piuttosto che nella formulazione dell'articolo 1, dal momento che quest'ultimo si riferisce alle contribuzioni mentre l'articolo 5 disciplina le prestazioni.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Lodi

Faustini Fustini 5.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini 5.4.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lodi Faustini Fustini 5.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini 5.2.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lodi Faustini Fustini 5.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 5.8.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Faccio osservare che il successivo emendamento 5.5, di cui sono prima firmataria, tra l'altro sostituisce le parole « con decorrenza compresa nel predetto periodo » con le parole « con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990 ».

PRESIDENTE. Onorevole Lodi, si tratta di due questioni diverse. L'emendamento 5.5, mentre aggiorna in termini temporali l'entrata in vigore della normativa, assolve ad un altro compito, quello di liquidare i trattamenti pensionistici a partire dal 1982 se più favorevoli, ampliando quindi la portata della disposizione. L'emendamento 5.8, invece, è volto a modificare il periodo della decorrenza.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Vorrei ricordare che uno degli articoli successivi, affrontando lo stesso problema per i coltivatori diretti, fa riferimento alle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1982. Nel caso di questo emendamento, si tratta delle pensioni « con decorrenza compresa nel periodo predetto », cioè quello che va dal 1982 al 1988. Tuttavia, poiché la legge entra in vigore dal 1° luglio 1990, il periodo predetto non può essere altro che quello che termina il 30 giugno 1990.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lodi.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Pellegatti ed altri 5.8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 5.5.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 5.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 5.6.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegatti ed altri 5.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno inviati alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).

1. Le pensioni supplementari da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1989 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modifiche ed integrazioni nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista anche ai supplementi di pensione da liquidare, a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.

6. 1.

Il Relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base all'allegata tabella D ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinata ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il

numero delle giornate indicate nella tabella D;

b) applicando alle rispettive retribuzioni imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 6 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.

5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui all'allegata tabella D è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1982, n. 84. I contributi relativi ai periodi anteriori alla data suddetta sono trasferiti alla gestione di cui al comma 1.

8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai 21 anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera *b)*, sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 1989, *con le seguenti:* 1° luglio 1990.
7. 5.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* alle rispettive retribuzioni *con le seguenti:* ai rispettivi redditi.
7. 6.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 5, dopo le parole: retribuzioni medie *sopprimere le parole:* di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, *e sostituirle con le seguenti:* giornaliere di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
7. 1.

Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 7, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 2.

Il Relatore.

All'articolo 7 dopo il comma 8 introdurre il seguente:

8-*bis*. Agli iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di età inferiore a 50 anni, è consentito, dietro domanda da presentare all'INPS, di accedere ad una fascia convenzionale superiore rispetto a quella attribuita. L'assegnazione alla fascia superiore richiesta ha effetto dal primo anno successivo a quello in cui la richiesta viene presentata.
7. 3.

Lodi Faustini Fustini.

All'articolo 7 dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il 2° semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.
7. 4.

Pallanti, Lodi Faustini Fustini, Samà.

Passiamo all'emendamento del relatore 7.5.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 7.5, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 7. 6.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.6, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini 7.1.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Lodi Faustini Fustini 7.1, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 7.2.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.2, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini 7.3.

NOVELLO PALLANTI. In una prima ipotesi avevamo previsto che queste aziende avrebbero potuto chiedere l'assegnazione alla fascia superiore ai fini della contribuzione, in questo modo pagando di più per scelta volontaria, evidentemente con un adeguamento delle prestazioni. Si è osservato che ciò potrebbe incentivare lievitazioni artificiose delle pensioni. L'emendamento ha proprio il significato di evitare che ciò si verifichi.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. Il reddito d'impresa è stato adottato come base sia per le contribuzioni, sia per le presta-

zioni. Per tale motivo chiedo ai colleghi il ritiro di questo emendamento; nel caso in cui la mia richiesta non venga accolta, esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere contrario.

NOVELLO PALLANTI. Non condivido l'osservazione del relatore, poiché si fa riferimento ai redditi convenzionali.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Ritiro il mio emendamento 7.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 7.4.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Pallanti ed altri 7.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno inviati alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.
(Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. La misura dei trattamenti pensionistici, da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1989 in favore degli iscritti alla gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il reddito di cui al comma 1 è pari alla media dei redditi determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

4. Il reddito relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1989, si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attività alla data del 1° gennaio 1989, di un reddito di importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1989, si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1988 alle unità appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1988.

7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1988 sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1989, secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo, se più favorevole, l'importo risultante dal calcolo ef-

fettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.
8. 4.

Il Relatore.

All'articolo 8, al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: della percentuale prevista sono, *aggiungere le seguenti:* pari a quelle.
8. 1.

Il Relatore.

All'articolo 8, al comma 5, sostituire le parole: Per ciascuno degli anni anteriori al 1989 *con le seguenti:* Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990.
8. 5.

Il Relatore.

All'articolo 8, al comma 5, sostituire le parole: alla data del 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* alla data del 1° luglio 1990.
8. 6.

Il Relatore.

All'articolo 8, al comma 5, sostituire le parole: alla predetta data del 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* alla predetta data del 1° luglio 1990.
8. 7.

Il Relatore.

All'articolo 8, al comma 5, sostituire le parole: per l'anno 1988 *con le seguenti:* per l'anno 1990.
8. 2.

Il Relatore.

All'articolo 8, al comma 6, sostituire la parola: 1988 *con la seguente:* 1990.
8. 3.

Il Relatore.

All'articolo 8, al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 1988 *con le seguenti:* 30 giugno 1990.
8. 8.

Il Relatore.

All'articolo 8, al comma 8, sostituire le parole: con effetto dal 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* con effetto dal 1° luglio 1990.
8. 9.

Il Relatore.

All'articolo 8, al comma 8, sostituire le parole: tra il 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* tra il 1° luglio 1990.
8. 10.

Il Relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8.'7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 8. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno inviati alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza 1° gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modifiche e integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste all'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.

9. 1.

Il Relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 9.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Prosecuzione volontaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai

fini dei versamenti volontari, sono iscritti nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per gli anni anteriori al 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 7.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° gennaio 1989 sono inseriti nella prima classe di reddito della tabella E.

4. A decorrere dall'anno 1989 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è abrogato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.
10. 2.

Il Relatore.

All'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: per gli anni anteriori al 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 7 *con le seguenti:* per i periodi anteriori al 1° luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.
10. 3.

Il Relatore.

All'articolo 10, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.
10. 1.

Il Relatore.

All'articolo 10, al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.
10. 4.

Il Relatore.

All'articolo 10, al comma 4, sostituire le parole: dall'anno 1989 *con le seguenti:* dall'anno 1991.
10. 5.

Il Relatore.

All'articolo 10, al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* dal 1° luglio 1990.
10. 6.

Il Relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 10. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 10. 1, che recepisce il parere espresso dalla Commissione bilancio, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 10. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 10. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 10. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno inviati alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Riscatto contributi dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961).

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 1990.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, comma 2, sostituire la data: 31 dicembre 1990, *con la seguente:* 31 dicembre 1991.
11. 1.

Il Relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 11.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Pensione indiretta o di reversibilità).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.
12. 3.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* A decorrere dal 1° gennaio 1991.
12. 1.

Il Relatore.

All'articolo 12, aggiungere il seguente comma:

4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 è dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari all'1 per cento del reddito di cui all'articolo 7.
12. 2.

Il Relatore.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Ritiro il mio emendamento 12. 3.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione, gli emendamenti del relatore 12. 1 e 12. 2 dovranno essere posti in votazione in linea di principio poiché la Commissione bilancio si è riservata di esprimere un parere definitivo sulle eventuali soluzioni alternative all'articolo 12 del testo unificato.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 12. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 12. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.
(Imprenditori agricoli a titolo principale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 1989 *con le seguenti:* 1° luglio 1990.
13. 1.

Il Relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 13. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 13. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento approvato in linea di principio sarà inviato alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Poiché agli articoli 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.
(Classificazione delle aziende).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo SCAU e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonché dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima iscrizione o di variazione nella composizione familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività o della intervenuta variazione.

3. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello SCAU procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti.

4. L'ufficio provinciale dello SCAU, sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvederà a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

5. I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro 60 giorni alla commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

(È approvato).

ART. 15.
(Commissione di accertamento e verifica).

1. Ai fini del controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge, è costituita, presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte:

a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede;

b) il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAU;

c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS;

d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL.

2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e può disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici.

3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimenti all'ufficio competente dello SCAU, che è tenuto a portarli ad esecuzione.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello SCAU su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al comma 1, interessati a ricorrere, hanno facoltà di presentare il ricorso in prima istanza alla commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.
(Età pensionabile, pensionamenti anticipati e attività usuranti).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme intese a consentire il pensionamento anticipato di vecchiaia per i titolari di impresa artigiana o commerciale, nonché per i coadiuvanti o coadiutori, che abbiano superato i 60 anni di età e non abbiano raggiunto i 65, se uomini, e che abbiano superato i 55 e non raggiunto i 60, se donne, quando, cessando definitivamente l'attività, riconsegnino licenze e permessi alle autorità competenti e si cancellino contemporaneamente dai rispettivi albi e dal registro delle ditte, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.

2. Per gli iscritti alle gestioni degli esercenti attività commerciale, degli artigiani e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i limiti di età pensionabile possono, a richiesta, essere anticipati di due mesi per ogni anno di svolgimento di attività usurante e di quattro mesi per ogni anno di svolgimento di attività particolarmente usurante, con un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

3. Ogni anno di svolgimento di attività usurante o particolarmente usurante successivo alla data di entrata in vigore della presente legge dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e all'assegno di invalidità ai fini dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di 60 mesi in tutta la vita assicurativa per le attività usuranti e di 120 mesi per le attività particolarmente usuranti.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in caso di attività di durata inferiore ai 30 anni, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

5. Il riconoscimento del diritto al pensionamento di cui ai precedenti commi e la percezione della pensione da parte dei soggetti interessati sono subordinati alla cessazione definitiva dell'attività ed alla cancellazione da albi od elenchi del registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni, determina l'ammontare della contribuzione integrativa che deve essere posta a carico delle categorie interessate per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati ed individua le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti, nonché le categorie e le figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività.

7. Ai fini di cui ai commi precedenti, per i periodi di occupazione di durata inferiore all'anno, l'anticipazione di limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento che recepisce il parere della Commissione bilancio:

Sopprimere l'articolo 16.
16.1.

Il Relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 16, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 16 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.
(Cumulo dei periodi assicurativi).

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8 della presente legge, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

A tale articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

1. Con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge i soggetti che essendo prevalentemente occupati in altre attività e traendo dalle stesse la maggior fonte di reddito, lavorano nell'azienda agricola, di cui sono titolari o coadiuvanti, per un numero di giornate inferiore a 52 annue sono iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per il numero di giornate di lavoro prestate.

2. La contribuzione versata nella Gestione speciale dà titolo a pensione o quota di pensione a carico della Gestione stessa secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Il titolare dell'impresa è tenuto a dichiarare all'INPS provinciale i componenti che nel corso dell'anno sono impegnati a tempo parziale nell'azienda entro il 31 gennaio dello stesso anno. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il titolare dell'azienda deve dichiarare (all'INPS o allo SCAU) ai fini del versamento dei contributi, il numero delle giornate da ciascuno effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono controfirmate dal coadiuvante interessato a cui va allegata la documentazione comprovante l'attività prevalentemente svolta dal titolare o dai coadiuvanti per i quali viene presentata la richiesta.

17. 01.

Lodi Faustini Fustini.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Signor presidente, desidero illustrare il mio articolo aggiuntivo anche per consentire al relatore di esprimere un giudizio più compiuto.

In questo provvedimento abbiamo previsto che i contributi per le singole unità attive siano determinati a seconda dell'area geografica in cui operano le aziende agricole, le quali inoltre, sono obbligate a pagare un determinato numero di giornate all'anno. In agricoltura vi sono titolari o coadiuvanti di aziende che lavorano nel settore a tempo parziale, svolgendo l'attività predominante nell'industria. Con il mio articolo aggiuntivo si prevede una deroga all'obbligo di pagare le 156 giornate soltanto per coloro i quali svolgano il lavoro agricolo a tempo parziale, dimostrando, con dichiarazione dell'impresario da cui dipendono, che effettivamente conducono la loro attività lavorativa predominante in un altro settore.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* La norma che si vuole introdurre con questo articolo aggiuntivo tecnicamente è perfetta, ma di fatto stravolge il principio dell'esclusività o della prevalenza dell'at-

tività agricola cui fa riferimento il testo unificato. Per tale ragione esprimo parere contrario.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Dò lettura delle tabelle allegate al testo unificato:

TABELLA A

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Classi di reddito	Reddito medio imponibile
Fino a lire 8.098.500	8.089.500
da lire 8.089.501 a lire 12.441.440	10.265.400
da lire 12.441.401 a lire 16.792.800	14.617.100
da lire 16.792.801 a lire 21.145.000	18.968.900
da lire 21.145.001 a lire 25.496.200	23.320.600
da lire 25.496.201 a lire 29.848.600	27.672.400
da lire 29.848.601 a lire 34.200.000	32.024.300
oltre 34.200.000	34.200.000

TABELLA B

ARTIGIANI

Anni di riferimento	Reddito annuo da accreditare (1)
Dal 1959 al 1964	64.000
Dal 1965 al 1973	124.400
1974	254.000
1975	604.000
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.420.200
1980	3.606.100
1981	5.293.500

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA C

ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Anni di riferimento	Reddito annuo da accreditare (1)
Dal 1966 al 1973	124.400
1974	254.000
1975	604.000
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.391.000
1980	3.576.900
1981	5.272.600

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA D

Fasce di reddito agrario	Giornate per ogni unità attiva
Prima fascia	156
Seconda fascia	208
Terza fascia	260
Quarta fascia	312

TABELLA E

CLASSI DI REDDITO MEDIO SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDI AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA NELLA GESTIONE SPECIALE IVS DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

Classe di reddito	Reddito settimanale	Reddito medio settimanale imponibile
1	fino a lire 120.000	120.000
2	oltre lire 120.000 fino a lire 150.000	135.000
3	oltre lire 150.000 fino a lire 180.000	165.000
4	oltre lire 180.000 fino a lire 210.000	195.000
5	oltre lire 210.000	225.000

Alle tabelle sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la tabella A con la seguente:

TABELLA A

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Classi di reddito	Reddito medio imponibile
Fino a lire 14.360.736	14.360.736
da lire 14.360.736 a lire 19.441.947	16.901.341
da lire 19.441.948 a lire 24.523.158	21.982.553
da lire 24.523.159 a lire 29.604.370	27.063.764
da lire 29.604.370 a lire 34.685.580	32.144.975
da lire 34.685.580 a lire 39.766.791	37.226.186
da lire 39.766.791 a lire 44.848.000	42.307.396
oltre lire 44.848.000	44.848.000

Tab. 1.

Il Relatore.

Sostituire la tabella B con la seguente:

TABELLA B

ARTIGIANI

Anni di riferimento	Reddito annuo da accreditare (1)
Dal 1959 al 1964	64.400
Dal 1965 al 1973	124.400
1974	254.400
1975	604.400
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.420.200
1980	3.606.100
1981	5.293.500

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

Tab. 2.

Il Relatore.

Sostituire la tabella C con la seguente:

TABELLA C

ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Anni di riferimento	Reddito annuo da accreditare (1)
Dal 1966 al 1973	124.400
1974	254.400
1975	604.400
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.391.100
1980	3.577.000
1981	5.272.700

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

Tab. 3.

Il Relatore.

Sostituire la tabella E con la seguente:

TABELLA E

CLASSI DI REDDITO MEDIO SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA NELLA GESTIONE SPECIALE IVS DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

Classe di reddito	Reddito settimanale	Reddito medio settimanale imponibile
1	fino a lire 210.000	210.000
2	oltre lire 210.000 fino a lire 280.000	245.000
3	oltre lire 280.000 fino a lire 350.000	315.000
4	oltre lire 350.000	385.000

Tab. 4.

Il Relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore Tab. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore Tab. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore Tab. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione la Tabella D cui non sono state apportate modifiche.

(È approvata).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore Tab. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che la votazione degli emendamenti approvati in linea di principio e degli articoli cui sono riferiti avverrà nella prima seduta utile non appena la Commissione bilancio avrà espresso il parere sui suddetti emendamenti.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che il programma dei lavori della Commissione dopo la pausa per le elezioni del 6 maggio verrà definito dall'ufficio di presidenza, la cui riunione è prevista per martedì 8 maggio alle ore 15,30.

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 7 giugno 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO